CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.3 del 18 Maggio 2021

Riunione del 14 maggio 2021

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Fabio Gullotta
Componenti: Avv. Claudio Cutrera (Relatore)

CSA3.20.21 – Reclamo ex art.27 Reg.Giur. della ARNO VOLLEY A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al Comunicato n. 14 affisso all'albo in data 4/5/2021

La Corte Sportiva di Appello

OSSERVA

Con C.U. 14 del 4/5/2021 il Giudice Sportivo Nazionale infliggeva alla (IMBALLPLAST) ARNO VOLLEY 1967 A.S.D. la perdita della gara con il peggior punteggio, la penalizzazione di 3 punti in classifica, l'incameramento di metà della cauzione e la multa di € 3.000,00, per aver omesso di presentarsi in campo per disputare l'incontro di Serie B Maschile fissato per il giorno 2/5/2021 contro la Sir Safety Monini PG.

La ARNO Volley ASD proponeva, quindi, reclamo innanzi a questa Corte Sportiva di Appello chiedendo :1)" *Annullare la multa per euro 3.000,00 e l'incameramento di metà della cauzione versata ad inizio stagione sportiva comminati con delibera del Giudice Sportivo Nazionale di cui al comunicato Serie B M Comunicato Ufficiale N.14 avente data di affissione 4 maggio 2021" ; 2) "rimodulare l'importo della multa comminata con delibera del Giudice Sportivo Nazionale di cui al comunicato Serie B M Comunicato Ufficiale N.14 avente data di affissione 4 maggio 2021 nella misura che riterrà equa, oltre ad annullare l'incameramento di metà della cauzione versata ad inizio stagione sportiva.*

All'udienza di discussione tenutasi il 14 maggio 2021, veniva sentito l'Avv. Davide Volterrani, per la ARNO Volley ASD, che ha concluso per l'accoglimento del reclamo.
La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo merita parziale accoglimento.
La ARNO Volley ASD, con l'unico motivo di impugnazione, sostanzialmente lamenta la mancata considerazione, da parte del Giudice Sportivo, delle varie

difficoltà riscontrate dalla medesima società nel programmare il recupero di tutte le gare del campionato di Serie B Maschile, non disputate a causa di contagi da Covid; più in particolare, per la gara in questione, vista la mancanza di accordi con la società Sir Safety Monini PG , la Arno evidenzia il brevissimo tempo avuto per organizzare la sua partecipazione, in considerazione del fatto che la calendarizzazione della stessa, da parte della FIPAV, era avvenuta solo in data 28/4/2021 e per il successivo 2/5/2021.
Evidenzia, altresì, che la sua mancata partecipazione era dovuta anche alla difficoltà di recuperare, in breve tempo, diversi atleti indisponibili e/o infortunati.
Orbene, al riguardo, va sottolineato come le norme federali prevedano lo spostamento d'ufficio delle gare solo in ipotesi particolari, sicuramente non ricorrenti nella fattispecie in esame.
Inoltre il Protocollo Covid della FIPAV prevede lo spostamento d'ufficio della gara solo nell'ipotesi in cui vi siano tre o più atleti positivi, o comunque in presenza di un caso positivo accertato in tempi tali da non consentire l'effettuazione del tampone rapido a tutto il Gruppo Squadra, mentre lo spostamento stesso, in mancanza di tali presupposti, può aversi unicamente in presenza di formale accordo tra le due squadre, anch'esso non intervenuto nel caso in esame. Arno Volley, inoltre, ha colpevolmente omesso di preannunciare e/o comunque di motivare la propria assenza all'incontro in premessa.
Ciononostante la Corte Sportiva ritiene doversi prendere in considerazione le particolari circostanze del caso concreto, quali le numerose gare da recuperare per la società Arno in un lasso di tempo assai ristretto e l'esiguo numero di atleti disponibili - che hanno di fatto impedito al sodalizio appellante di rispettare le norme vigenti.
Allo scopo, dunque, delibera di ridurre ad equità la sanzione prevista dalle norme.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo - fermo il resto - riduce la sanzione a carico del sodalizio ARNO Volley ASD a € 1.500,00.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO il 18 Maggio 2021